

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 febbraio 2025

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di febbraio dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Marco CARREL**

**Luciano CAVERI**

**Giulio GROSJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **176** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ATTIVITÀ TEATRALE LOCALE, AI SENSI DELLA L.R. 45/1997, COME DA ULTIMO MODIFICATA CON L.R. 1/2025, E DELL'AVVIO DI UNA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI DUE DISTINTI INCARICHI DI COLLABORAZIONE TECNICA DI ALTA QUALIFICAZIONE E DEI RELATIVI AVVISI, AI SENSI DELLA L.R. 18/1998, A ESPERTI IN MATERIA TEATRALE DA INSERIRE NELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, DELLA L.R. 45/1997.

L'Assessore ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz, richiama la legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45 (Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale) e, in particolare, l'articolo 2 della suddetta legge, ai sensi del quale la Regione contribuisce al finanziamento dell'attività delle compagnie teatrali attraverso contributi annuali non cumulabili con altri contributi regionali di analoga finalità.

Richiama inoltre la legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2025 (Disposizioni in materia di beni e attività culturali. Modificazioni di leggi regionali) e in particolare l'articolo 11 concernente la modificazione dell'articolo 6 e dell'articolo 10 della l.r. 45/1997.

Sottolinea, in conseguenza alla modifica legislativa intervenuta di cui sopra, la necessità di approvare un unico documento organico contenente le disposizioni applicative per la concessione dei contributi a favore dell'attività teatrale locale, di cui alla legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45, declinando le modalità di attribuzione dei contributi, di istruzione delle relative domande e di liquidazione degli stessi.

Richiama inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 94 in data 5 febbraio 2024 recante "Approvazione del bando di selezione per l'assegnazione dei contributi a favore dell'attività teatrale locale, per l'anno 2024, di cui alla l.r. 45/1997. Prenotazione di spesa." che nell'allegato approvava il Bando di selezione per l'assegnazione dei contributi a sostegno dell'attività teatrale locale, per l'anno 2024, di cui alla l.r. 45/1997.

Richiama:

- l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- l'articolo 1, comma 16, della legge 190/2012 ai sensi del quale la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è considerata un processo amministrativo ad alto rischio di corruzione;
- la delibera ANAC 32/2016 ai sensi della quale "L'attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità, pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure comparative".

Illustra la suddetta bozza dei criteri applicativi predisposta dai competenti uffici per la concessione dei contributi di cui si tratta che definiscono in particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- beneficiari;
- spese ammissibili;
- modalità e termini di presentazione della domanda;
- procedimento di concessione del contributo (nelle sue varie fasi);
- erogazione del finanziamento;
- rendicontazione;
- vari aspetti del procedimento amministrativo,

inoltre stabiliscono che per l'annualità 2025 le domande possono essere presentate entro il 30 marzo 2025, mentre con riferimento alle annualità successive entro il 5 febbraio di ciascun anno.

Premesso quanto sopra propone quindi:

- di approvare le disposizioni applicative per la concessione dei contributi a favore dell'attività teatrale locale di cui alla l.r. 45/1997, i cui criteri, condizioni, priorità, tempistiche, procedure e spese ammissibili, sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione;
- di stabilire che le disposizioni approvate con la presente deliberazione si applicano a decorrere dall'assegnazione di contributi per l'anno 2025, fermo restando che i contributi sono riconosciuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- di dare atto che le rendicontazioni dei contributi assegnati nell'anno 2024 che perverranno nell'anno 2025, dovranno essere uniformate ai criteri di cui all'allegato della deliberazione della Giunta regionale 94/2024.

Precisa inoltre, come previsto all'articolo 10 della l.r. 45/1997 come da ultimo modificata con l.r. 1/2025, che è necessario prevedere una Commissione per la valutazione delle domande e per la predisposizione del piano di riparto dei contributi, di cui faranno parte oltre al dirigente della struttura competente in materia di attività culturali, con funzioni di presidente, e a un funzionario della suddetta struttura con funzioni di segretario, due esperti in materia teatrale, di cui uno francofono, scelti di preferenza tra docenti universitari, critici teatrali o operatori qualificati nel settore, oltre a un rappresentante designato dell'AGIS (Associazione generale italiana dello spettacolo) del Piemonte e Valle d'Aosta.

Sottolinea che i due esperti in materia teatrale sono nominati con le procedure di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), così come stabilito dall'articolo 10 della l.r. 45/1997, e hanno il compito di verificare, in favore dell'Amministrazione, la coerenza e la qualità dell'attività teatrale svolta dalle compagnie professionali che beneficiano del contributo regionale nonché di procedere ad una valutazione complessiva dell'attività teatrale delle compagnie amatoriali.

Riferisce, pertanto, al fine di assicurare il funzionamento della Commissione teatrale nonché l'espletamento degli aggiuntivi compiti descritti, la necessità di attivare una procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 18/1998, per conferire due distinti incarichi professionali di collaborazione tecnica di alta qualificazione ad un esperto italiano in materia teatrale e a un esperto di lingua francofona,.

Propone pertanto di approvare l'avvio di una doppia procedura comparativa ai sensi della l.r.18/1998 e dei relativi avvisi predisposti dai competenti uffici e allegati alla presente deliberazione, da utilizzarsi per l'annualità 2025 in conseguenza alla prima applicazione dei criteri oggetto di approvazione della presente proposta di deliberazione, ravvisando l'opportunità di estendere gli incarichi al fine di ottimizzare le nuove procedure concernenti i procedimenti istruttori di valutazione anche per la commissione di valutazione concernente l'annualità 2026 .

Richiama inoltre per quanto attiene ai suddetti avvisi:

- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario) ed in particolare l'articolo 5, comma 9, che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

- la circolare 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90) in base alla quale viene chiarito che sono esclusi dal divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del DL 95/2012, gli incarichi per la partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici, ove essa non dia luogo di fatto a incarichi di studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali.

Rende infine noto che gli incarichi agli esperti teatrali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), l.r. 45/1997, per la loro natura non sono riconducibili alle ipotesi di divieto di conferimento a soggetti in quiescenza.

## LA GIUNTA REGIONALE

- visto quanto riferito dell'Assessore ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz;
- richiamata la legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45;
- richiamata la legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 e in particolare il Capo II;
- richiamata la legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2025 e in particolare l'articolo 11;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che la Dirigente della Struttura attività culturali proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027, nell'ambito del programma n. 5.002 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- considerato che la Dirigente della Struttura attività culturali dell'Assessorato beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.
- su proposta dell'Assessore regionale ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz;
- ad unanimità di voti favorevoli

## DELIBERA

1. di approvare le disposizioni applicative disciplinanti la concessione dei contributi a favore dell'attività teatrale locale, di cui alla legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45, riportati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che annullano e sostituiscono le precedenti disposizioni;
2. di dare atto che la spesa relativa alla concessione dei contributi di cui trattasi trova copertura sul capitolo U0001437 "Trasferimento corrente annuale per l'attività teatrale" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di stabilire che le disposizioni approvate con la presente deliberazione si applicano a decorrere dall'assegnazione di contributi per l'anno 2025, fermo restando che i contributi sono riconosciuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

4. di dare atto che le rendicontazioni dei contributi assegnati nell'anno 2024 che perverranno nell'anno 2025, dovranno essere uniformate ai criteri di cui all'allegato della deliberazione della Giunta regionale 94/2024;
5. di approvare, ai sensi della l.r. 18/1998, l'avvio di una doppia procedura comparativa per il conferimento di due incarichi professionali di collaborazione tecnica di alta qualificazione, quali componenti della commissione di cui all'articolo 10 della l.r. 45/1997, a un esperto francofono ed a un esperto italiano, in materia teatrale per la concessione dei contributi relativi alle annualità 2025 e 2026 come in premessa indicato a favore dell'attività teatrale locale;
6. di approvare gli allegati avvisi pubblici B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di dare atto che la spesa relativa ai compensi da corrispondere alla Commissione di cui in premessa trova copertura sul capitolo U0013770 "Spese per incarichi di collaborazione tecnica (spese di personale)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027 che presenta la necessaria disponibilità;
8. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 18/1998, gli avvisi di cui agli allegati B e C saranno pubblicati sul sito web istituzionale della Regione;
9. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la nomina della Commissione di valutazione e il relativo impegno di spesa correlato per lo svolgimento della stessa e l'approvazione della graduatoria, la concessione dei contributi ed il relativo impegno di spesa annuale;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sul portale istituzionale [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it) – sezione Cultura.

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 176 in data 24 febbraio 2025

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ATTIVITÀ TEATRALE LOCALE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1997, N. 45 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

Sommario

Art. 1 - Premesse .....	6
Art. 2 – Beneficiari .....	6
Art. 3 - Cumulabilità del contributo .....	7
Art. 4 – Risorse finanziarie programmate .....	7
Art. 5 - Spese ammissibili .....	7
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda .....	10
Art. 7 - Procedimento di concessione del contributo .....	11
Art. 8 – Sub-procedimento istruttorio di ammissibilità .....	11
Art. 9 - Sub-procedimento Valutazione tecnica delle domande .....	12
Art. 10 - Sub-procedimento di approvazione delle graduatorie e concessione del contributo. ....	15
Art. 11 - Erogazione del finanziamento .....	15
Art. 12 – Riparametrazione del contributo .....	16
Art. 13 - Rendicontazione .....	16
Art. 14 - Obblighi dei beneficiari .....	18
Art. 15 - Controlli .....	18
Art. 16 – Decadenze e revoche .....	19
Art. 17 - Diritto di accesso agli atti .....	19
Art. 18 - Privacy .....	19
Art. 19 - Disposizioni finali .....	19

### **Art. 1 - Premesse**

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dalla legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45 e successive modificazioni, a favore dell'attività teatrale locale, in possesso dei requisiti previsti all'art 1 della suddetta legge.
2. I contributi sono assegnati per progetti teatrali annuali e per progetti di formazione e avviamento al teatro intesi a perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) favorire lo sviluppo teatrale anche attraverso il decentramento delle attività sul territorio valdostano;
  - b) valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare valdostano;
  - c) produrre nuovi spettacoli oppure riallestire spettacoli prodotti nelle stagioni precedenti;
  - d) organizzare corsi di avviamento al teatro;
  - e) organizzare corsi di formazione del personale artistico e tecnico;
  - f) organizzare progetti coordinati che vedano la partecipazione di almeno tre compagnie professionali.
3. Responsabile del procedimento è il dirigente della struttura Attività culturali.
4. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, qualora applicabili.
5. L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto;
6. Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili e può essere pari:
  - al 100% delle spese ritenute ammissibili per i soggetti amatoriali di cui al seguente articolo 2;
  - al 70% delle spese ritenute ammissibili per le compagnie professionali di cui al seguente articolo 2.
7. L'entità del contributo è stabilita sulla base dei punteggi assegnati dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 9.

### **Art. 2 – Beneficiari**

1. Al fine di accedere al contributo di cui alla l.r. 45/1997, il richiedente deve possedere, al momento della presentazione della domanda di contributo, oltre ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge e successive modificazioni, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
  - a) non essere sottoposto a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non aver in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b) non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. D), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - c) rispettare le disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
  - d) aver adempiuto agli obblighi di trasparenza e pubblicità, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124;
  - e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

2. Non è ammesso al contributo il soggetto che, a seguito di decadenza o revoca di cui al seguente articolo 16, relativamente a contributo già erogato, non ha ancora provveduto alla restituzione di quanto percepito o non ha avviato una procedura di restituzione rateizzata.

### **Art. 3 - Cumulabilità del contributo**

1. Il contributo concesso è cumulabile con agevolazioni di altri Enti pubblici diversi dalla Regione o di altri soggetti privati e deve essere destinato alla copertura delle spese non già coperte da tali agevolazioni.
2. Il contributo concesso non è cumulabile con agevolazioni da parte di soggetti terzi (quali Fondazioni, enti e altri soggetti) riconosciuti con legge specifica in ambito culturale che godano di specifico contributo da parte della Regione ai sensi delle leggi regionali n. 39/1980; n. 79/1981; n. 15/1984; n. 5/1986; n. 8/1992; n. 69/1993; n. 36/1994; n. 24/2002; n. 36/2010; n. 6/2012;

### **Art. 4 – Risorse finanziarie programmate**

1. Le risorse finanziarie in dotazione alla stesura del piano di riparto dei contributi finalizzate allo svolgimento dell'attività teatrale sono così ripartite:
  - a) fino al 90 per cento dello stanziamento di bilancio per le spese destinate all'attività teatrale delle compagnie professionali.  
I costi per eventuali progetti coordinati tra compagnie professionali dovranno trovare valorizzazione per la quota imputabile alle singole compagnie nei rispettivi bilanci di competenza.
  - b) fino al 10 per cento dello stanziamento di bilancio per l'attività programmata dalle compagnie amatoriali e per l'organizzazione di corsi di formazione e avviamento al teatro;

### **Art. 5 - Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese preventivate nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'annualità di riferimento del contributo.
2. Le spese ammissibili si distinguono in:
  - a) Spese per personale artistico e tecnico;
  - b) Spese per produzione, allestimento, circuitazione e gestione.
3. Sono riconosciute quali spese personale artistico e tecnico:
  - le spese relative alle risorse umane:
    - compensi per il personale interno: per personale interno si intendono le persone fisiche titolari di rapporto di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto proponente.  
Ai fini della contabilizzazione della spesa relativa al personale interno impegnato nell'attività teatrale si deve fare riferimento al costo orario lordo del dipendente rapportato all'effettivo numero di giornate d'impiego del lavoratore nell'ambito dell'attività teatrale.  
Laddove le spese per il personale interno non siano esclusivamente imputabili alla realizzazione dell'attività teatrale le stesse andranno valorizzate nel Rendiconto economico in quota parte.
    - compensi per il personale esterno: per personale esterno si intendono le persone fisiche NON titolari di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto richiedente.  
Rientrano nel personale esterno:

- prestatori d'opera non soggetti a regime IVA: si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente;
- professionisti soggetti a regime IVA;
- collaboratori utilizzati con le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente.

Per il personale esterno è necessario che vengano presentate fatture o parcelle attestanti l'attività svolta connessa all'attività teatrale e gli emolumenti pagati comprensivi di oneri fiscali in relazione alla tipologia del rapporto concordato.

- le spese per la cessione dei diritti d'autore dell'opera teatrale.

4. Sono ammissibili per la produzione, allestimento, circuitazione e gestione, con le specifiche indicate, le seguenti spese:

- spese per noleggio di materiale e attrezzature;
- spese per acquisto di beni e materiali di consumo (sono relative ai beni non durevoli che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato. A titolo esemplificativo: spese per cancelleria, tipografia e altri beni consumabili);
- spese per l'acquisto di piccole attrezzature e macchinari di valore inferiore a euro 516,46 cadauno;
- spese per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi di costo unitario superiore ad euro 516,46 (c.d. beni durevoli), nel limite del 25% del contributo concesso: di cui dovrà essere redatto un inventario. Nel caso i beni durevoli siano oggetto di ulteriori finanziamenti pubblici, nel prospetto delle spese non andrà iscritto il valore del bene nel suo totale ma soltanto la spesa residuale.
- spese di promozione e pubblicità.
- spese analiticamente documentate per vitto, alloggio e trasporto.
- l'Iva effettivamente pagata nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile;
- spese generali e di funzionamento del soggetto proponente di seguito elencate e nel limite del 25% del contributo concesso:
  - costi per affitto sede legale e/o operativa, condominiali, pulizia sede, manutenzione ordinaria (con riferimento alle sole sedi che risultano non elette a residenza di persone fisiche);
  - costi per energia elettrica, acqua, telefono, rifiuti solidi urbani (con riferimento alle sole sedi che risultano non elette a residenza di persone fisiche);
  - consulenze e gestione amministrative e fiscali;
  - spese per oneri fideiussori e assicurativi.

Laddove le spese generali e di funzionamento non siano esclusivamente imputabili alla realizzazione dell'attività teatrale le stesse andranno valorizzate nel Rendiconto economico in quota parte.

- altri eventuali costi di diretta imputazione all'attività teatrale, da dettagliare e specificare.

La spesa rendicontata, qualora fatturata da una compagnia teatrale in favore di un'altra compagnia teatrale, entrambe beneficiarie di un contributo ai sensi della l.r. 45/1997, sarà ammissibile nel limite del 25% del contributo concesso.

5. Al fine dell'ammissibilità, le spese devono essere:

- a) imputabili, per competenza, all'annualità di riferimento, e pertanto ordinariamente fatturate a partire dalla data del 1° gennaio ed entro il 31 dicembre, fatti salvi i documenti emessi successivamente, ma imputabili all'annualità cui afferisce il contributo;
  - b) effettivamente intestate e sostenute dal beneficiario;
  - c) identificabili, controllabili e attestate da documenti giustificativi originali fiscalmente validi;
  - d) strettamente correlate e coerenti con le attività del soggetto richiedente;
  - e) ragionevoli e giustificate e devono concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza.
6. Inoltre, al fine dell'ammissibilità, tutti i documenti di spesa dovranno riportare il codice CUP identificativo del progetto. Nel caso in cui il CUP, ad esempio in una fattura di spesa, non fosse presente, il beneficiario è tenuto a rendere, in fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante che attesti che la fattura è inerente al progetto con relativo CUP. Qualora i documenti di spesa si riferiscano a progetti afferenti a più CUP, gli stessi andranno ugualmente indicati specificando per ognuno la quota parte.
7. Sono ammissibili, ai soli fini del conteggio del disavanzo, le seguenti spese:
- parcelle legali e notarili;
  - spese generali e di funzionamento, per l'importo eccedente il 25% del contributo concesso;
  - spese acquisto beni durevoli, per l'importo eccedente il 25% del contributo concesso;
  - Spese fatturate da una compagnia teatrale in favore di un'altra compagnia teatrale, entrambe beneficiarie di un contributo ai sensi della l.r. 45/1997, eccedente il limite del 25% del contributo concesso
8. Non sono in alcun caso ammissibili le seguenti spese:
- per ammende e penali;
  - per danni o indennizzi;
  - per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
  - a titolo di rimborso forfettario, eccezion fatta per i rimborsi spesa forfettari per trasferta nel caso di giornata lavorativa comprovata dal certificato di agibilità e da una retribuzione nonché pagati al lavoratore tramite bonifico;
  - costi per affitto sede legale e/o operativa, condominiali, pulizia sede, manutenzione ordinaria, qualora riferiti ad una sede eletta a residenza di persona fisica;
  - costi per energia elettrica, acqua, telefono, rifiuti solidi urbani, qualora riferiti ad una sede eletta a residenza di persona fisica.
9. Il contributo concesso non è in alcun modo utilizzabile quale contributo diretto da parte dell'associazione ad altri soggetti terzi (quali Fondazioni, enti o altri soggetti) riconosciuti con legge specifica in ambito culturale che godano di specifico contributo da parte della Regione ai sensi delle leggi regionali n. 39/1980; n. 79/1981; n. 15/1984; n. 5/1986; n. 8/1992; n. 69/1993; n. 36/1994; n. 24/2002; n. 36/2010; n. 6/2012.
10. Tutte le entrate direttamente imputabili al progetto teatrale annuale o progetto di formazione e avviamento al teatro andranno dichiarate.

#### **Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda**

1. I soggetti richiedenti la concessione del contributo sono tenuti a presentare tramite PEC la relativa domanda, a pena di decadenza, per l'annualità 2025 entro il 30 marzo 2025 e entro il

5 febbraio di ciascun anno con riferimento alle annualità successive, alla Struttura attività culturali dell'Assessorato beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

2. Non saranno ammesse a contributo le istanze presentate oltre la scadenza indicata al precedente punto 1.
3. Le domande debbono essere redatte utilizzando l'apposito Modulo di domanda e devono essere corredate della seguente documentazione:
  - A. Scheda di progetto teatrale annuale – progetto di formazione e avviamento al teatro dell'anno di riferimento;
  - B. Bilancio progettuale previsionale di competenza dell'anno di riferimento;
  - C. Relazione conoscitiva in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento.  
Si sottolinea che l'invio da parte delle compagnie teatrali di video, foto e altro genere di contenuti concernenti le produzioni, dell'elenco costante degli spettacoli in programma sia nel territorio regionale che eventualmente nelle regioni limitrofe (Piemonte e vicina Francia), siano da considerarsi quali requisiti obbligatori per l'ammissione alla valutazione di cui all'articolo 9;
  - D. Relazione conoscitiva in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti nel biennio precedente a quello di riferimento;  
(N.B.: La relazione conoscitiva sul biennio precedente a quello di riferimento è richiesta esclusivamente ai soggetti che non hanno beneficiato del sostegno regionale nell'annualità precedente a quella per cui si presenta la domanda);
  - E. Relazione conoscitiva in merito alle due nuove produzioni realizzate nel triennio precedente (solo per le compagnie professionali);
  - F. Certificati di agibilità / Permessi Siae delle 10 rappresentazioni effettuate nell'anno di riferimento non commissionate dall'Assessorato competente in materia di cultura (solo per le compagnie professionali);
  - G. Copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
  - H. (se necessario) Delega del legale rappresentante al sostituto delegato alla firma della domanda e documento d'identità in corso di validità del delegato alla firma;
  - I. Copia fotostatica non autenticata del codice fiscale della persona giuridica richiedente;
  - J. Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00 effettuata mediante pagamento spontaneo tramite la piattaforma regionale di pagamento integrata PagoPa.

4. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato) e può essere presentata esclusivamente mediante invio da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo [cultura@pec.regione.vda.it](mailto:cultura@pec.regione.vda.it).

Il soggetto richiedente il contributo deve essere il titolare della casella PEC utilizzata per l'invio dell'istanza. In subordine è ammesso che il titolare della casella di PEC sia il rappresentante legale del soggetto richiedente il contributo.

Nella fase di presentazione della domanda di contributo, dovranno essere dichiarati a preventivo i ricavi e i costi relativi alle sole spese ammissibili, imputati all'annualità di riferimento. Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio da parte del soggetto beneficiario, il contributo regionale sarà concesso per un ammontare che concorre a ridurre il disavanzo e non genera sovra compensazione. Di conseguenza il contributo regionale non può essere:

- superiore alla differenza tra costi e ricavi;
- superiore al 100% delle spese ammissibili per i soggetti amatoriali;
- superiore al 70% delle spese ammissibili per le compagnie professionali.

Il principio della competenza economica si fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie rispetto alla rappresentazione del valore economico. Pertanto i ricavi e i costi devono essere rappresentati nell'esercizio in cui essi trovano giustificazione economica, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento.

Nella fase di presentazione della domanda di contributo va pertanto prodotto un Bilancio previsionale di competenza e non un Bilancio previsionale di cassa, quest'ultimo finalizzato a riportare unicamente ciò che produce un'entrata o un'uscita dalla cassa o dai conti correnti.

#### **Art. 7 - Procedimento di concessione del contributo**

1. Il procedimento di concessione del contributo si compone di tre Sub-procedimenti:
  - I. Il Sub-procedimento istruttorio di ammissibilità delle domande ricevute;
  - II. Il Sub-procedimento Valutazione tecnica delle domande;
  - III. Il Sub-procedimento di approvazione delle graduatorie e concessione del contributo.
2. L'intero procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione mediante provvedimento dirigenziale, del piano di riparto dei contributi, compresi gli eventuali periodi di sospensione per consentire la acquisizione di documentazione integrativa laddove necessario.
3. Nel caso di inerzia della Struttura attività culturali è facoltà del soggetto richiedente domandare in forma scritta l'esercizio del potere sostitutivo al Soprintendente per i beni e le attività culturali, Palais Lostan, Piazza S. Caveri, Aosta.

#### **Art. 8 – Sub-procedimento istruttorio di ammissibilità**

1. L'avvio del procedimento decorre dal primo giorno utile dalla data di scadenza della presentazione delle istanze.
2. Al momento della presentazione della domanda l'istanza di contributo viene sottoposta ad una verifica istruttoria formale da parte della Struttura attività culturali.
3. L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa, sulla base di quanto indicato nei precedenti articoli 2 e 6, ossia:
  - rispetto dei termini di presentazione delle domande;
  - ammissibilità del soggetto richiedente;
  - completezza della domanda di ammissione a finanziamento, che deve essere compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla documentazione prescritta.
4. La competente struttura regionale ha facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio di giorni 10 per la risposta, nel caso in cui manchino informazioni utili ai fini procedurali. La domanda è inammissibile qualora decorra inutilmente il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa.

5. Nel caso di istanze valutate non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà ai soggetti proponenti, ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990, i motivi che ostano l'accoglimento delle stesse.
6. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che l'amministrazione è tenuta a valutare nei 10 giorni successivi.
7. L'esito dell'istruttoria formale è comunicato al richiedente entro il termine di cui al precedente punto 1. L'eventuale esito negativo della verifica formale comporta la non ammissione della domanda alla valutazione tecnica delle domande, di cui all'articolo 8, e di conseguenza al contributo.

#### **Art. 9 - Sub-procedimento Valutazione tecnica delle domande**

1. Le istanze ritenute ammissibili al termine dell'istruttoria, sono valutate, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 45/1997 e successive modificazioni, da una Commissione di valutazione nominata con provvedimento del dirigente della struttura competente e così composta:
  - il dirigente della struttura competente, con funzioni di presidente;
  - due esperti in materia teatrale, di cui uno francofono, scelti di preferenza tra docenti universitari, critici teatrali o operatori qualificati nel settore;
  - un rappresentante designato dall'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS) del Piemonte e Valle d'Aosta;
  - un funzionario della struttura competente, con funzioni di segretario.
2. I componenti saranno tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:
  - gli eventuali conflitti d'interesse con i richiedenti;
  - di non avere in corso procedimenti penali;
  - di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze della Commissione;
  - di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo, rivestire incarichi, cariche onorifiche o similari in enti o soggetti rientranti tra i richiedenti sostegno.
3. La Commissione al fine di un'equilibrata valutazione dell'attività e dei risultati artistici, provvederà ad incontrare singolarmente tutti i soggetti che hanno presentato domanda di contributo in un giorno che verrà comunicato agli stessi con congruo anticipo. La Commissione di valutazione tecnica può avvenire anche con strumenti di tele-videoconferenza e telematici.
4. L'incontro con la Commissione in presenza risulta essere condizione necessaria per l'assegnazione del contributo così come l'invio di video valutabili da parte della Commissione.
5. Per la stesura del piano di riparto dei contributi la Commissione applica i seguenti parametri:
  - a) 90 per cento dello stanziamento di bilancio per le spese di gestione, di produzione e di circuitazione degli spettacoli delle compagnie professionali.I costi per eventuali progetti coordinati tra compagnie professionali dovranno trovare valorizzazione per la quota imputabile alle singole compagnie nei rispettivi bilanci di competenza.

b) 10 per cento dello stanziamento di bilancio per l'attività programmata dalle compagnie amatoriali e per l'organizzazione di corsi di formazione ed avviamento al teatro da parte di soggetti non finanziati ai sensi della precedente lettera a).

• **Compagnie professionali**

La Commissione, in sede di stesura del piano di riparto dei contributi, provvederà ad applicare le seguenti percentuali sul fondo destinato a finanziare l'attività delle **compagnie professionali** di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) – b) e comma 2, l.r. 45/1997:

- 80 % della disponibilità da suddividere sulla base dei seguenti parametri mediante l'assegnazione ad ogni elemento di valutazione di un giudizio sintetico e del correlato punteggio.

L'ammontare del contributo per ciascuna compagnia è calcolato proporzionalmente in base al punteggio ottenuto da ciascun soggetto, moltiplicato per il valore unitario di ciascun punto. Tale valore unitario è ricavato suddividendo l'ammontare delle risorse disponibili per la somma dei punti totalizzati da tutti i soggetti.

I soggetti che totalizzeranno un punteggio inferiore a 35 punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli criteri di selezione potranno ottenere solamente il contributo per la percentuale fissa di seguito descritta. Eventuali economie saranno ridistribuite.

Elemento di valutazione	Coefficiente di valutazione		Punti
<p style="text-align: center;"><b>A</b></p> <p>○ Valutazione delle attività e dei risultati conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento (oppure nel triennio precedente se richiesto), dimostrabili anche mediante l'invio di video valutabili da parte della Commissione.</p>	Insufficiente	0	40
	Appena sufficiente	0,1	
	Sufficiente	0,3	
	Discreto	0,5	
	Buono	0,7	
	Ottimo	0,9	
	Eccellente	1	
<p style="text-align: center;"><b>B</b></p> <p>○ Valutazione in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti nel biennio precedente a quello di riferimento</p> <p>○ Valutazione in merito alle due nuove produzioni realizzate nel triennio precedente a quello di riferimento</p>	Insufficiente	0	40
	Appena sufficiente	0,1	
	Sufficiente	0,3	
	Discreto	0,5	
	Buono	0,7	
	Ottimo	0,9	
<p style="text-align: center;"><b>C</b></p> <p>○ Professionalità degli artisti e collaboratori coinvolti nell'attività annuale dell'anno di riferimento anche dimostrabile attraverso curriculum vitae e lavorativi e di altri materiali valutabili da parte della Commissione</p>	Insufficiente	0	20
	Appena sufficiente	0,1	
	Sufficiente	0,3	
	Discreto	0,5	
	Buono	0,7	
	Ottimo	0,9	
	Eccellente	1	

- 20% della disponibilità da suddividere in base ai restanti requisiti elencati all'art. 5, commi 3 e 4, e precisamente ai costi ammissibili di personale artistico e tecnico, ai costi ammissibili di produzione, allestimento, circuitazione e gestione e all'utilizzo di elementi locali.

Il fondo del 20% da ripartire secondo i criteri oggettivi di cui all'art. 5, commi 3 e 4, verrà erogato in base alle seguenti percentuali:

- 65% a sostegno dei costi del personale artistico e tecnico;
- 30% a sostegno dei costi di produzione, allestimento, circuitazione e gestione;
- 5% in base all'utilizzo di elementi locali;

e secondo i seguenti scaglioni e relativi punteggi:

COSTI DI PERSONALE ARTISTICO E TECNICO:

- fino a € 15.000 punteggio 100
- da € 15.001 a € 35.000 punteggio 150
- da € 35.001 a € 70.000 punteggio 200
- oltre € 70.001 punteggio 250

COSTI DI PRODUZIONE, ALLESTIMENTO, CIRCUITAZIONE E GESTIONE:

- fino a € 35.000 punteggio 100
- da € 35.001 a € 70.000 punteggio 150
- da € 70.001 a € 140.000 punteggio 200
- oltre € 140.001 punteggio 250

RESIDENZA DEL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO:

- N° Giornate lavorative complessive da pagare a personale artistico e tecnico residente in VdA: inferiore al 50% punteggio 0
- N° Giornate lavorative complessive da pagare a personale artistico e tecnico residente in VdA: pari o superiore al 50% punteggio 100

Per residenza del personale artistico e tecnico si intende la residenza del solo personale indicato nei certificati di agibilità ENPALS dello spettacolo.

• **Compagnie amatoriali**

La Commissione, in sede di stesura del piano di riparto dei contributi, provvederà ad applicare le seguenti percentuali, sul fondo destinato a finanziare l'attività delle **compagnie amatoriali** di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), l.r. 45/1997 nonché delle associazioni con finalità culturali che organizzano corsi di formazione e avviamento al teatro di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), l.r. 45/97:

- 70 % della disponibilità da suddividere sulla base dei seguenti parametri mediante l'assegnazione ad ogni elemento di valutazione di un giudizio sintetico e del correlato punteggio.

L'ammontare del contributo per ciascuna compagnia è calcolato proporzionalmente in base al punteggio ottenuto da ciascun soggetto, moltiplicato per il valore unitario di ciascun punto. Tale valore unitario è ricavato suddividendo l'ammontare delle risorse disponibili per la somma dei punti totalizzati da tutti gli enti.

I soggetti che totalizzeranno un punteggio inferiore a 30 punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli criteri di selezione potranno ottenere solamente il contributo per la percentuale dei costi fissi delle attività di seguito descritti. Eventuali economie saranno ridistribuite.

Elemento di valutazione	Coefficiente di valutazione		Punti
<p style="text-align: center;"><b>A</b></p> <p>○ Valutazione delle attività e dei risultati conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento (oppure nel triennio precedente se richiesto), dimostrabili anche mediante l'invio di video valutabili da parte della Commissione</p>	Insufficiente	0	40
	Appena sufficiente	0,1	
	Sufficiente	0,3	
	Discreto	0,5	
	Buono	0,7	
	Ottimo	0,9	



una diversa percentuale di residenza del personale, si applicherà il principio della riparametrazione che consisterà nel riassegnare i punteggi degli scaglioni relativi ai costi di formazione e attività amatoriali, ai costi di personale artistico e tecnico, ai costi di produzione, circuitazione, allestimento e gestione, all'utilizzo di elementi locali.

### **Art. 13 - Rendicontazione**

1. Il beneficiario deve inviare esclusivamente mediante casella di posta elettronica certificata la rendicontazione complessiva alla Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta tassativamente entro il 30 giugno dell'annualità successiva a quella a cui fa riferimento il contributo.
2. In fase di rendicontazione è obbligatorio utilizzare esclusivamente i moduli che saranno pubblicati sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: <https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default.i.aspx>
3. In caso di ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto al termine suddetto, il finanziamento maturato a consuntivo sarà ridotto nella misura del 10%.  
In assenza del rendiconto dell'annualità precedente non verrà altresì erogato l'acconto per l'annualità successiva.
4. La rendicontazione deve essere corredata da:
  - A. relazione finale generale illustrante tutte le attività svolte nell'annualità di riferimento e copia dei materiali di comunicazione realizzati anche di natura digitale;
  - B. bilancio progettuale consuntivo, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, suddiviso per categoria di spesa, elencante tutti i costi e i ricavi imputabili all'annualità di cui si è ottenuto il contributo;
  - C. Un elenco dettagliato dei giustificativi delle spese sostenute ed esposti nel bilancio progettuale consuntivo di cui al punto precedente (B), suddiviso per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario);
  - D. Copia della documentazione contabile, fiscalmente valida e intestata al soggetto beneficiario, relativa all'elenco di cui al punto precedente (C), fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato.  
Ad ogni documento contabile deve essere allegata la quietanza.  
La quietanza dei documenti di spesa deve essere dimostrata mediante giustificativo di pagamento.  
La quietanza dei documenti di spesa deve essere dimostrata mediante giustificativo di pagamento. I giustificativi di pagamento sono costituiti dall'estratto conto bancario con evidenza dell'effettivo e definitivo addebito del bonifico o della ri.ba, ovvero dell'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento, ovvero dall'estratto conto del pagamento effettuato con carta di credito intestata al beneficiario.  
Non sono pertanto ammessi i pagamenti in contante.  
La mancanza o incompletezza della quietanza comporta l'esclusione del giustificativo di spesa.  
Detta documentazione contabile quietanzata non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.

5. A rendiconto dovranno essere trascritti nell'apposita modulistica tutti i costi e i ricavi connessi alla realizzazione dell'attività e al funzionamento imputabili esclusivamente all'attività teatrale dell'anno di riferimento per la quale è stato assegnato il contributo regionale, al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti rispetto al Bilancio previsionale.
6. Il contributo regionale sarà rideterminato sulla base dei costi e dei ricavi effettivamente imputati all'annualità di riferimento e rendicontati. Il contributo regionale non potrà in nessun caso essere superiore al contributo calcolato in base alla domanda presentata.
7. Ai fini del conteggio del disavanzo andranno valorizzate nel Rendiconto economico di competenza tutte le spese purché afferenti all'attività teatrale e alle tipologie di spesa ammissibili.  
A rendiconto il totale delle spese è pertanto dato dalle voci di spesa ammissibili a cui vanno aggiunte tutte le voci di spesa comunque sostenute dal beneficiario.
8. Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al deficit emergente al bilancio consuntivo di progetto e per le compagnie professionali non potrà altresì superare il 70% delle spese ammissibili.
9. Si ricorda nuovamente che sulla documentazione contabile, fiscalmente valida e intestata al soggetto beneficiario, andrà indicato il CUP.
10. In sede di rendicontazione andrà altresì prodotto il Bilancio di esercizio o il Rendiconto di cassa approvato dall'organo competente. Laddove il Bilancio di esercizio o il Rendiconto di cassa non fosse ancora approvato dall'organo competente lo stesso dovrà essere prodotto all'Amministrazione entro 30 giorni dalla sua definitiva approvazione.
11. Nel caso in cui il disavanzo accertato risulti inferiore all'ammontare del contributo assegnato quest'ultimo verrà ricondotto al valore del deficit effettivo.  
L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio sarà oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione.
12. L'istruttoria verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo all'Ufficio protocollo della Struttura attività culturali.  
Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati, concedendo un termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta per l'integrazione. Tale termine sospende quello di conclusione del procedimento.
13. L'istruttoria di liquidazione andrà conclusa entro 60 gg. dalla presentazione del rendiconto. Detto termine va maggiorato dei giorni di sospensione del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità.
14. Il Dirigente preposto emetterà la nota di liquidazione entro 30 gg. dalla conclusione dell'istruttoria di liquidazione e la inoltrerà all'ufficio competente per l'emissione del mandato di pagamento.

#### **Art. 14 - Obblighi dei beneficiari**

1. I beneficiari sono tenuti a:
  - a) conservare agli atti la documentazione contabile relativa agli interventi sostenuti con il contributo, per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo;
  - b) evidenziare il sostegno dell'amministrazione regionale attraverso l'indicazione "con il contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta" e l'inserimento del logo della Regione su tutti i materiali di comunicazione e promozione (a titolo esemplificativo dépliant, cartoline, siti web, manifesti, locandine ecc.). Il predetto logo andrà richiesto alla Struttura attività culturali;
  - c) pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative ai ridetti sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente, come previsto dalla Legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 35) per gli enti non profit che nel corso dell'anno solare precedente hanno ricevuto sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura da amministrazioni pubbliche complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.

#### **Art. 15 - Controlli**

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sulle iniziative e sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare che le iniziative siano state realizzate in conformità alle presenti prescrizioni, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari, le modalità di pagamento delle spese rendicontate e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.
2. Per la verifica documentale, si procederà tramite sorteggio di tutti i soggetti ammessi a finanziamento, all'estrazione casuale dei soggetti da controllare, nella misura del 10% (con arrotondamento all'unità superiore).
3. Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il dipendente competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tali irregolarità o omissioni. Quest'ultimo è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza dei quali il procedimento non può avere seguito.
4. Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, nonché l'esibizione, di documenti di riconoscimento contenenti dati che hanno subito variazioni dalla data di rilascio, sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.
5. Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto, il Dirigente della Struttura competente è tenuto a:
  - comunicare all'interessato l'esito del controllo inviando una lettera di richiesta chiarimenti con richiesta di risposta entro 10 giorni e, successivamente, comunicare l'eventuale decisione finale di decadenza dal beneficio concesso;
  - adottare un provvedimento per l'esclusione dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle false dichiarazioni accertate e, se già erogato, per il recupero delle somme indebitamente percepite dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 75 del DPR 445/2000, applicando a tali somme gli interessi legali maturandi dalla data del mandato di pagamento alla data dell'effettivo versamento della somma da restituire;

- applicare, se del caso, la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000;
- trasmettere gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR 445/2000, con espressa indicazione delle risultanze del controllo e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

#### **Art. 16 – Decadenze e revoche**

1. Il Dirigente competente provvede a dichiarare la decadenza del contributo a fronte della mancata presentazione della documentazione concernente la rendicontazione nei termini previsti all'articolo 12.
2. Il Dirigente competente provvede alla revoca del contributo concesso nei seguenti casi:
  - realizzazione di un progetto teatrale diverso a quanto preventivato quando l'alternativa attività posta in essere risulta non perseguire gli obiettivi enunciati nelle premesse;
  - rilascio di dichiarazioni mendaci o non veridicità della documentazione prodotta in fase di rendicontazione;
  - sopravvenute condizioni di qualsiasi natura, dopo la fase concernente l'erogazione del contributo, che rendano impossibile o illegittima l'erogazione.
3. In caso di revoca o riduzione del contributo, la comunicazione all'interessato, deve indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (prevedere avviso di avvio del procedimento ai sensi del 7 e 8 della l 241/1990)

#### **Art. 17 - Diritto di accesso agli atti**

Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura in argomento viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

#### **Art. 18 - Privacy**

I dati personali dei proponenti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: [privacy@pec.regione.vda.it](mailto:privacy@pec.regione.vda.it); oppure [privacy@regione.vda.it](mailto:privacy@regione.vda.it).

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente della Regione, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente “pro tempore” della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

#### **Art. 19 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa. Il presente documento è pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)

Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 176 in data 24 febbraio 2025

**AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE TECNICA DI ALTA QUALIFICAZIONE AD UN ESPERTO ITALIANO IN MATERIA TEATRALE PER**

# LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LE ANNUALITÀ 2025 E 2026 A FAVORE DELL'ATTIVITÀ TEATRALE LOCALE, CON PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, AI SENSI DELLA L.R. 18/1998

## Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Ai sensi della l.r. 18/1998 ed in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_ del 24 febbraio 2025 è indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione tecnica di alta qualificazione ad un esperto italiano in materia teatrale per la concessione dei contributi per le annualità 2025 e 2026 a favore dell'attività teatrale locale, nell'ambito della Struttura attività culturali dell'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali ed, in particolare, per lo svolgimento, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 45/1997, delle seguenti attività:

- *partecipazione, in qualità di membro, alle riunioni della Commissione teatrale, ai fini della predisposizione dei piani di riparto dei contributi per le annualità 2025 e 2026 di cui alla legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45;*
- *verifica della coerenza e della qualità artistica delle compagnie professionali che beneficiano del contributo regionale;*
- *valutazione complessiva dell'attività teatrale delle compagnie amatoriali.*

## Art. 2 TITOLI E REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all'art. 2, c. 2, della l.r. 18/1998, che hanno maturato un'esperienza come:

- docenti universitari esperti in materia teatrale*
- critici teatrali*
- operatori qualificati nel settore*

e sono in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- età non inferiore a 18 anni;
- godimenti dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici fatta salva l'eventuale intervenuta riabilitazione e di non aver procedimenti penali in corso;
- disponibilità immediata all'assunzione dell'incarico;
- non essere titolare di altri incarichi di collaborazione o consulenza con l'Amministrazione regionale;
- non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze della Commissione;
- non avere rapporti economici di dipendenza o collaborazione di tipo continuativo, rivestire incarichi, cariche onorifiche o similari in soggetti rientranti tra i proponenti domanda di sostegno ai sensi dei Criteri applicati per la concessione di contributi a sostegno dell'attività teatrale di cui alla DGR\_\_\_/2025.

## Art. 3

## **CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONE**

Non possono partecipare dipendenti di enti pubblici impiegati a tempo pieno, se non previamente autorizzati dall'ente di appartenenza, i membri del Consiglio regionale, i parlamentari eletti in Valle d'Aosta e coloro che si trovano in situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione regionale.

### **Art. 4 DURATA E LUOGO**

L'incarico di cui trattasi prenderà avvio a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e, comunque non prima della data di pubblicazione nel sito istituzionale della Regione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto della prestazione e del relativo compenso e si concluderà con la sottoscrizione del verbale di valutazione predisposto in sede di Commissione per la concessione dei contributi relativi all'annualità 2026 (che di norma si svolgerà a inizio aprile 2026).

L'incarico dovrà essere svolto su tutto il territorio regionale.

### **Art. 5 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO E COMPENSO**

L'incarico sarà conferito con contratto di lavoro autonomo e sarà disciplinato dagli articoli da 2222 a 2238 del codice civile.

Il compenso, comprensivo di ogni onere, è fissato in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni annualità. Tale compenso è, pertanto, al lordo delle ritenute erariali, previdenziali, assistenziali, dell'IVA e onnicomprensivo di ogni altro avere e spesa sostenuta a qualsiasi titolo, per l'intera durata dell'incarico (ad eccezione delle spese di vitto e alloggio sostenute in occasione delle riunioni della Commissione teatrale).

Il compenso lordo delle prestazioni sarà liquidato a consuntivo dell'attività svolta, su presentazione di idonea documentazione fiscalmente valida sulla quale il Dirigente della Struttura Attività culturali dovrà apporre il visto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), come novellato dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010, n. 217, a mente del quale anche i pagamenti destinati a consulenti devono essere eseguiti tramite conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, l'incaricato/a deve comunicare alla Regione il numero di conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente incarico.

### **Art. 6 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La richiesta di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, redatta nella forma di cui al fac-simile pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione (<http://www.regione.vda.it>) dovrà essere presentata per mezzo PEC (esclusivamente da casella di posta elettronica

certificata personale - non aziendale - all'indirizzo [cultura@pec.regione.vda.it](mailto:cultura@pec.regione.vda.it)), mediante raccomandata o posta celere, oppure direttamente presso gli uffici dell'Amministrazione, entro le ore 12 del giorno 24 marzo 2025, al seguente indirizzo:

*Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta  
Struttura Attività culturali  
Via Croce di Città, n. 16  
11100 AOSTA*

L'Amministrazione regionale non risponde a nessun titolo di eventuali disservizi di qualsiasi natura, quand'anche incolpevoli per i soggetti concorrenti che dovessero compromettere il regolare e puntuale recapito dei plichi contenenti la richiesta di ammissione alla procedura comparativa.

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- copia fotostatica (fronte e retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae;
- dichiarazione circa lo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (cfr. art. 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33).

Al fine di consentire la valutazione dell'attività svolta, il concorrente, dovrà allegare alla domanda di partecipazione un analitico curriculum vitae in cui siano dichiarati:

- titoli di studio:
  - attinenti e/o congruenti con l'incarico da conferire;
  - non attinenti e/o congruenti con l'incarico da conferire.
- esperienze professionali, artistiche e lavorative attinenti con l'incarico da conferire.

Attenzione: il CV dovrà contenere solo i dati necessari per la procedura di valutazione comparativa delle domande, ma non dati sensibili di qualsiasi natura o, comunque, informazioni di natura personale (hobby, ecc.) cui il titolare non intenda dare pubblicità. Infatti, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del d.lgs. 33/2013, i CV dei soggetti incaricati dalle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale per tutto il periodo di durata dell'incarico e per i tre anni successivi alla sua conclusione.

## **Art. 7 PROCEDURA DI VALUTAZIONE**

La scelta dell'incaricato avverrà attraverso l'esame dei curricula vitae a cura del dirigente della Struttura attività culturali, che perverrà alla stesura di una graduatoria di merito e alla conseguente individuazione del candidato ritenuto idoneo per il conferimento dell'incarico.

Preliminarmente procederà all'esame delle domande pervenute verificando il possesso dei titoli e requisiti di ammissione richiesti e disponendo l'ammissione e la non ammissione dei candidati.

Il dirigente della Struttura attività culturali avrà a disposizione 100 punti da attribuire ai candidati ammessi secondo i seguenti criteri:

*Esame dei titoli di studio posseduti: punti a 0 a 20*

*Esame delle esperienze professionali maturate: punti da 0 a 80*

L'incarico sarà regolato da un apposito disciplinare contenente le condizioni e le modalità di svolgimento del rapporto.

**Art. 8**  
**PRIVACY**

I dati personali acquisiti ai fini della selezione saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

**Art. 9**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

L'Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento dell'incarico oggetto del presente Avviso; qualora intenda procedere prenderà in considerazione l'esito risultante dall'espletamento delle procedure di selezione e valutazione previste dal presente Avviso pubblico (anche in presenza di una sola domanda purché valida) e comunque si riserva di non procedere al conferimento dell'incarico in tutti i casi di insussistenza delle condizioni di affidamento o per il venir meno dei presupposti indispensabili per l'attivazione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare con provvedimento motivato il termine per la scadenza dell'Avviso o di riaprire il termine stesso oppure di revocare l'Avviso medesimo.

**Art. 10**  
**ULTERIORI INFORMAZIONI**

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo:

*Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta*  
*Struttura Attività culturali, Via Croce di Città, n. 16 – 11100 AOSTA*  
*Tel.: 0165/274142 - 4137*  
*e-mail: [a.communod@regione.vda.it](mailto:a.communod@regione.vda.it) / [al.favre@regione.vda.it](mailto:al.favre@regione.vda.it)*  
*persone di riferimento: Antonella Communod, Alessia Favre.*

Annexé C à la délibération du Gouvernement régional n°      du 24 février 2025

**APPEL À CANDIDATURES POUR L'ATTRIBUTION – PAR PROCÉDURE D'ÉVALUATION COMPARATIVE AU SENS DE LA LOI RÉGIONALE N° 18 DU 28 AVRIL 1998 – DES FONCTIONS DE COLLABORATEUR TECHNIQUE DE HAUTE QUALIFICATION À UN EXPERT FRANCOPHONE EN MATIÈRE DE THÉÂTRE, EN VUE DE L'OCTROI, AU TITRE DE 2025 et 2026, DES AIDES À L'ACTIVITÉ THÉÂTRALE LOCALE**

**Art. 1<sup>er</sup>**  
**FONCTIONS**

Aux termes de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 et en exécution de la délibération du Gouvernement régional n° \_\_\_ du 24 février 2025, une procédure d'évaluation comparative est ouverte pour l'attribution des fonctions de collaborateur technique de haute qualification à un expert francophone en matière de théâtre, en vue de l'octroi, des aides à l'activité théâtrale locale à titre des années 2025 et 2026, aux termes de l'art. 10 de la loi régionale n° 45 du 19 décembre 1997. Les fonctions en cause sont exercées dans le cadre de la structure « Activités culturelles » de l'Assessorat aux activités et aux biens culturels, au système éducatif et aux politiques des relations intergénérationnelles de la Région autonome Vallée d'Aoste et comprennent, notamment :

- *la participation, en qualité de membre, aux réunions de la Commission théâtrale pour l'établissement des plans de répartition des aides pour les années 2025 et 2026, aux termes de la LR n° 45/1997 ;*
- *la vérification de la cohérence et de la qualité artistique de l'activité théâtrale des compagnies professionnelles bénéficiant des aides régionales ;*
- *l'évaluation dans son ensemble de l'activité théâtrale des compagnies théâtrales amateurs.*

**Art. 2**  
**CONDITIONS REQUISES**

Peuvent se porter candidates les personnes visées au deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 18/1998 qui justifient d'une expérience en qualité :

- d'enseignant universitaire spécialisé en matière de théâtre ;*
- de critique de théâtre ;*
- d'opérateur qualifié dans le secteur en question.*

Par ailleurs, tout candidat doit remplir les conditions suivantes :

- être citoyen d'un État francophone de l'Union européenne ;
- être âgé de 18 ans au moins ;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- ne pas avoir subi de condamnation pénale comportant l'interdiction d'exercer toute fonction publique, sans préjudice de l'éventuelle réhabilitation, ni n'avoir d'action pénale en cours ;
- être disposé à entrer immédiatement en fonctions ;
- n'être titulaire d'aucun autre mandat de collaboration ou de conseil attribué par l'Administration régionale ;
- ne pas avoir d'action judiciaire ou administrative en cours pour des faits ayant trait aux fonctions de la Commission théâtrale ;
- ne pas être un salarié ni un collaborateur à titre continu d'un demandeur d'aide ni n'être titulaire de fonctions honorifiques ou similaires pour le compte d'un tel demandeur au sens Critères appliqués pour l'octroi des contributions de soutien à l'activité théâtrale visées à la DGR\_\_/2025,.

**Art. 3**  
**CAUSES D'INCOMPATIBILITÉ ET D'EXCLUSION**

Ne peuvent se porter candidats les salariés de la fonction publique à temps plein, sauf s'ils ont été préalablement autorisés par l'organisme auquel ils appartiennent, ni les membres du Conseil de la Vallée, ni les parlementaires élus en Vallée d'Aoste, ni les personnes se trouvant en situation de conflit d'intérêts avec l'Administration régionale.

#### **Art. 4**

### **DURÉE ET LIEU D'EXERCICE DES FONCTIONS**

La mission en question débutera à compter de la date de signature du cahier des charges et, en tout cas pas avant la date de publication sur le site institutionnel de la Région du nom du responsable, de l'objet de la prestation et de la rémunération y afférente et se terminera par la signature du rapport d'évaluation préparé par la Commission pour l'octroi des contributions relatives à l'année 2026 (qui aura normalement lieu début avril 2026).

Les fonctions en cause seront exercées sur tout le territoire régional.

#### **Art. 5**

### **TYPE DE CONTRAT ET RÉMUNÉRATION**

Les fonctions sont confiées par contrat de travail indépendant au sens des art. 2222 à 2238 du code civil.

La rémunération brute – couvrant toutes les charges sociales et fiscales, y compris la TVA, et les frais supportés à quelque titre que ce soit pendant toute la durée du mandat – est fixée à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros et zéro centime) pour chaque année. Les frais d'hébergement et de nourriture du consultant à l'occasion des réunions de la Commission théâtrale sont supportés directement par la Région.

La rémunération brute est versée à la fin du mandat, sur présentation des justificatifs fiscaux relatifs à l'activité exercée sur lesquels le dirigeant de la structure « Activités culturelles » aura apposé son visa.

Le consultant en question doit communiquer à la Région son numéro de compte courant aux fins du versement de sa rémunération, étant donné que les rémunérations des consultants doivent être versées sur un compte courant ouvert auprès d'une banque ou de *Poste Italiane SpA* et consacré, à titre exclusif ou non, aux rémunérations dues par les collectivités publiques, aux termes du deuxième alinéa de l'art.3 de la loi n° 136 du 13 août 2010, portant plan extraordinaire de lutte contre les mafias et délégation au Gouvernement italien en la matière, tel qu'il a été modifié par le décret-loi n°187 du 12 novembre 2010, converti avec modifications en la loi n° 217 du 17 décembre 2010.

#### **Art. 6**

### **DÉLAI ET MODALITÉS DE CANDIDATURE**

La candidature, rédigée conformément au facsimilé publié sur le site institutionnel de la Région (<http://www.regione.vda.it>), devra être envoyée par courrier électronique certifié (*Posta elettronica certificata – PEC*), exclusivement depuis l'adresse personnelle du candidat – et non pas depuis l'adresse d'une société dont celui-ci n'est pas le seul membre – à l'adresse [cultura@pec.regione.vda.it](mailto:cultura@pec.regione.vda.it), ou bien envoyée par lettre recommandée ou par courrier expresse, ou présentée directement aux bureaux de la Région au plus tard à 12h00 du 24 mars 2025, à l'adresse suivante :

*Assessorat aux activités et aux biens culturels, au système éducatif et aux politiques des relations intergénérationnelles de la Région autonome Vallée d'Aoste*

*Structure « Activités culturelles »*

*Rue Croix de Ville, n°16*

*11100 Aoste – Italie*

L'Administration régionale décline toute responsabilité quant aux problèmes de quelque nature que ce soit et susceptibles de compromettre la livraison régulière et ponctuelle de la candidature.

La candidature devra être accompagnée de la documentation suivante :

- copie recto-verso, non authentifiée, d'une pièce d'identité en cours de validité ;
- curriculum vitæ ;
- déclaration sur l'exercice de fonctions dans des organismes de droit privé réglementés ou financés par l'administration publique ou l'exercice d'activités professionnelles fournie par l'Administration (cf. point c du premier alinéa de l'art. 15 du décret législatif n° 33 du 14 mars 2013).

Aux fins de l'évaluation de l'activité exercée par le candidat, celui-ci doit détailler dans son CV :

- tous les titres d'études, en distinguant :
  - les titres qui concernent les fonctions à confier ;
  - les titres qui ne concernent pas les fonctions à confier ;
- les expériences professionnelles, y compris artistiques, ayant trait aux fonctions à confier.

Attention : le CV doit contenir uniquement les données nécessaires à la procédure d'évaluation comparative ; les données sensibles de quelque nature que ce soit et les informations à caractère personnel (loisirs, etc.) que le candidat ne souhaite pas rendre publiques ne doivent être indiquées car, aux termes du quatrième alinéa de l'art. 15 du décret législatif n° 33/2013, les CV des personnes mandatées par les administrations publiques doivent être publiés sur le site institutionnel de celles-ci pendant toute la durée du mandat et les trois ans qui suivent sa conclusion.

#### **Art. 7**

### **PROCÉDURE D'ÉVALUATION COMPARATIVE**

Le dirigeant de la structure « Activités culturelles » procède à l'examen des candidatures en vérifiant si les intéressés réunissent ou non les conditions requises, dresse la liste d'aptitude des candidats admis dans l'ordre des points attribués et sélectionne celui à mandater.

Le dirigeant de la structure « Activités culturelles » peut attribuer aux candidats admis un maximum de 100 points chacun comme suit :

- *examen des titres d'étude : de 0 à 20 points ;*
- *examen des expériences professionnelles : de 0 à 80 points.*

L'exercice des fonctions confiées est régi par un contrat indiquant les conditions et les modalités y afférentes.

#### **Art. 8**

### **PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL**

Les données à caractère personnel collectées aux fins de la procédure d'évaluation comparative sont traitées aux termes des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement général sur la protection des données).

#### **Art. 9**

### **DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES**

L'Administration régionale n'est en aucun cas tenue de procéder à l'attribution des fonctions faisant l'objet du présent appel à candidatures, notamment lorsque les conditions nécessaires à cette fin ne sont pas remplies ou que les conditions essentielles en vue de la passation du contrat en cause ne sont plus réunies. En revanche, au cas où elle déciderait d'attribuer les fonctions en cause – et ce, même si une seule candidature valable est présentée – elle tient compte de l'issue des procédures d'évaluation et de sélection prévues par le présent appel à candidatures.

Par ailleurs, l'Administration régionale se réserve la faculté de procéder, par acte motivé, à la prorogation ou à la réouverture du délai de candidature, ou bien au retrait du présent appel à candidatures.

#### **Art. 10** **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Des informations complémentaires peuvent être demandées à :

*Assessorat aux activités et aux biens culturels, au système éducatif et aux politiques des relations intergénérationnelles de la Région autonome Vallée d'Aoste*

*Structure « Activités culturelles »*

*Rue Croix de Ville, n°16 – 11100 Aoste – Italie*

*Téléphone : +39 0165 27 -4142 -4137*

*Courriel : [a.communod@regione.vda.it](mailto:a.communod@regione.vda.it) / [al.favre@regione.vda.it](mailto:al.favre@regione.vda.it)*

*Référents : Antonella Communod, Alessia Favre*